

Rientra in aula il Sindaco, ora i consiglieri presenti e votanti sono n. 18.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che con Legge Regionale 26.07.2003 n. 14 è stata approvata la disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

VISTO che l'art. 4 della suddetta legge prevede la fissazione da parte della Giunta Regionale delle direttive di carattere generale sulla base delle quali i Comuni stabiliscono i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande;

VISTO che in attuazione del predetto art. 4 la Giunta Regionale con propria deliberazione 10 novembre 2004 n. 2209 ha approvato le direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

VISTA la proposta del Dirigente Settore Attività Economiche e PM costituita da una relazione tecnica avente ad oggetto "Criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in attuazione dell'art. 4, comma 2, della Legge Regionale 26/07/2003 n. 14 allegata alla presente deliberazione (Allegato 1);

DATO ATTO che il documento proposto è stato inviato alle associazioni del commercio, del turismo e dei servizi e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale con contestuale invito a far pervenire eventuali osservazioni entro il giorno 15/02/2006;

PRESO ATTO, altresì, che sono pervenute, esclusivamente, osservazioni da parte dell'Associazione del Commercio e Turismo (ADAC) e della Confesercenti di Cattolica;

RITENUTO, pertanto, di approvare i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in attuazione dell'art. 4, comma 2, della Legge Regionale 26/07/2003 n. 14 così come contenuti nel documento allegato (Allegato 1);

DATO ATTO che i criteri di programmazione non si applicano per il rilascio di autorizzazioni concernenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi negli esercizi indicati all'art. 4, comma 5, della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14;

CONSIDERATO che fra le attività non soggette ai criteri di programmazione rientrano anche quelle esercitate da coloro che svolgono attività ricettiva ai sensi della Legge n. 135/2001 le quali, in virtù di tale deroga, possono richiedere specifica autorizzazione al Comune, a condizione che siano in possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici ed edilizi, per somministrare alimenti e bevande genericamente al pubblico;

CONSIDERATO, altresì, che in attuazione delle direttive approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2209 del 10/11/2004, i criteri di programmazione non si applicano, inoltre agli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande da attivarsi nell'ambito:

- a)- di progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della Legge Regionale 5 luglio 1999, n. 14;
- b)- delle grandi strutture di vendita alle quali è formalmente riconosciuta la tipologia di "centri commerciali" di cui al punto 1.7 della deliberazione della Giunta Regionale n.

1253 del 23 settembre 1999 e successive modifiche e integrazioni.

PRESO ATTO che, con delibera di Consiglio comunale n. 67 del 13 novembre 2001, è stata approvata la variante normativa al Piano Spiaggia del Comune di Cattolica con la quale era stata prevista, la possibilità di esercitare "l'attività di ristorazione per i bar esistenti, gestiti esclusivamente dal concessionario, non separabile dall'attività di bar e non trasferibile in altra zona della spiaggia e/o del territorio comunale";

VISTE le ordinanze sindacali n. 189/93, n. 61/96 e n. 16/2002;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 4/2006 del 05/04/2006 avente ad oggetto "Tipologia di prodotti di gastronomia somministrabili negli esercizi di piccola ristorazione annessi ai bar e relativi requisiti";

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare per le Attività Economiche riunitasi in data 21/11/2006;

VISTO l'art. 42, secondo comma, lett. a) del decreto legislativo 18.08.2001 n. 267;

PRESO atto della relazione dell'Assessore Mazza e del dibattito che ne è seguito come è riportato nel verbale della seduta;

Con voti favorevoli n. 13 espressi in forma palese per alzata di mano dai consiglieri della Maggioranza più i consiglieri Cimino e Pagnini di F.I., contrari n. 2 (il consigliere Bulletti di P.C.A.C. e il consigliere Tonti di R.C.), essendosi astenuti i consiglieri Antonioli, Bondi ed Ercoles della Coalizione Arcobaleno;

## D E L I B E R A

1) Di approvare i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in attuazione dell'art. 4, comma 2, della Legge Regionale 26/07/2003 n. 14, così come contenuti nella Relazione tecnica allegata (allegato 1) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima.

2) Di stabilire che, in virtù dei criteri di programmazione approvati, allo stato attuale non sussistono le condizioni ed i presupposti per il rilascio di nuove autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi della legge regionale n. 14/2003, in quanto l'offerta di pubblici esercizi esistente e potenziale soddisfa pienamente sia la domanda attuale sia quella immediatamente futura di consumo di pasti e bevande fuori casa.

3) Di consentire ai titolari degli esercizi stagionali estivi, in possesso di tutti i requisiti di legge, di ottenere le autorizzazioni a carattere permanente, in considerazione altresì del fatto che, il comune di Cattolica è stato dichiarato "Comune ad economia prevalentemente turistica tutto l'anno" e che tale criterio è contenuto in tutte le precedenti disposizioni comunali che disciplinano la materia.

4) Di confermare che la zona dell'arenile dovrà essere considerata quale sub-zona, nella quale e dalla quale non sarà possibile il trasferimento né il rilascio di altre autorizzazioni a eccezione di quelle previste dal Piano Spiaggia del Comune di Cattolica approvato con delibera di C.C. n. 67 del 13 novembre 2001;

5) Di consentire i trasferimenti degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande nell'ambito dell'intero territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni vigenti e salvo quanto stabilito al punto 4);

6) Di stabilire che per quanto non espressamente indicato e previsto nella presente deliberazione si rinvia alle disposizioni contenute nella L.R. n. 14/2003 e nella deliberazione di Giunta Regionale 10 novembre 2004 n.

2209.

7) Di stabilire che i criteri di programmazione approvati con la presente deliberazione hanno validità quinquennale dalla data di entrata in vigore della deliberazione medesima e che ogni altra disposizione in contrasto con gli stessi deve ritenersi disapplicata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Ritenuto che sussistono particolari motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267;

Con voti favorevoli n. 13 espressi in forma palese per alzata di mano dai consiglieri della Maggioranza più i consiglieri Cimino e Pagnini di F.I., contrari n. 2 (i consiglieri Bulletti di P.C.A.C. e Tonti di R.C.), essendosi astenuti i consiglieri Antonioli, Bondi ed Ercoles della Coalizione Arcobaleno;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

=====  
DEL32177/ASD-DEL Deliberazione n. 66 del 28/11/2006 - pag. n.  
=====